



UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Istruzioni per la compilazione Dei modelli di denuncia di inizio attività

IMPRESE DI FACCHINAGGIO

(L. 57/01 – D.M.221/03)

EDIZIONE 2007

Con aggiornamenti al Decreto Bersani
Dei diritti di Segreteria camerali – D.M. 29.11.2004
e della tassa di concessione governativa – D.L. 7/2005

A cura della Camera di Commercio di Latina

INDICE E SOMMARIO
PREMESSE

ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

Attività rientranti nella disciplina del facchinaggio_____	3
Attività non rientranti nella disciplina del facchinaggio_____	4

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Trasferimento della sede principali/operativa in altra Provincia_____	5
Consorzi_____	5

ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO (REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA')

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 5 D.I. 221/03)_____	6
Requisiti di onorabilità (art. 7 D.I. 221/03)_____	7
Perdita di requisiti_____	7

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Premesse_____	8
Iscrizione nella fascia_____	8
Variazione negativa_____	8

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE_____	9
Imprese non artigiane_____	10

PREMESSE

ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

Attività rientranti nella disciplina del facchinaggio

Per effetto dell'art. 17 della legge 57/01, del D.I. 221/03 e della circolare del MAP del 30.12.2003 n. 3570/c si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate, lettera a):

- Portabagagli
- Facchini pesatori di mercati agro-alimentari
- Facchini doganali
- Facchini generici
- Accompagnatori di bestiame
- Facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si fa inoltre presente che le attività prese in considerazione dal regolamento sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto di terzi.

Tali imprese sono tenute a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 112/98, dell'art. 7 D.P.R. 558/99 all'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui provincia è collocata la sede legale o all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia ove è ubicata la sede operativa-artigiana (utilizzando il modello "DIAFACCH221", disponibile sul sito internet e presso lo sportello della Camere di Commercio di Latina).

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di facchinaggio hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione.

Attività non rientranti nella disciplina del facchinaggio

Le attività di cui alla lettera b) – *insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, teolettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili, insaccamento od imballaggio di carta da macero* – non rientrano nella definizione di facchinaggio quando sono esercitate autonomamente.

Qualora l'attività principale dell'impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso, non viene applicata la normativa in questione.

Il regolamento che disciplina le attività di facchinaggio **non** si applica ai pesatori pubblici di cui all'art. 32 R.D. 20.09.1924, n. 2011 e al Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11.07.1983.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di impresa di facchinaggio, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di impresa di facchinaggio hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.). In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima.

L'imprenditore deve presentare la dichiarazione di inizio di attività solo quando avvia una nuova impresa. Tutti quegli eventi che incidono esclusivamente sulla sola titolarità dell'impresa non richiedono, pertanto, la reiterazione della procedura.

L'impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione e incorporazione;
- scissione;

se prosegue la stessa attività deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a allegando il solo modello "RequisitiOno";

CONSORZI

I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile che esercitano l'attività di facchinaggio devono presentare la denuncia di inizio attività, come tutte le altre imprese, utilizzando il modello **D.I.A.** e risultare in possesso di tutti i requisiti di legge (compresa la nomina del relativo preposto alla gestione tecnica).

ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 5 lett. a) c) d) D.M. 221/03).

- 1) Una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario (è necessario produrre, in originale, una attestazione di un istituto bancario; tale documento non può avere data anteriore a tre mesi rispetto al momento della sua presentazione).

Avvertenza: per le imprese di nuova costituzione la documentazione deve essere prodotta alla fine dell'esercizio successivo al 1° anno di attività. Per impresa di nuova costituzione si intende l'impresa individuale o in forma societaria, inattiva o già attiva per altra attività, che inizia per la prima volta l'attività di facchinaggio. Per esercizio successivo al 1° anno di attività si intende, ad esempio: se l'impresa inizia l'attività il 01.07.2004 il primo anno di attività si considera scaduto il 31.12.2004 e l'esercizio successivo al primo anno si chiuderà il 31.12.2005; pertanto, in caso di coincidenza con l'anno solare, l'impresa depositerà la dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30 gennaio 2006.

- 2) Inesistenza di notizie sui protesti, iscritte nel registro informatico di cui alla legge 480/95 a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle s.n.c. e della S.a.s., degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative. Tale requisito verrà accertato d'ufficio attraverso il registro informatico tenuto dalla Camera di Commercio.
- 3) Iscrizione all'INPS e all'INAIL, in presenza dei presupposti di legge, di tutti gli addetti all'attività di facchinaggio, compreso il titolare, i familiari collaboratori ed i soci lavoratori.

Requisiti di onorabilità (art. 7 D.I. 221/03)

Devono essere posseduti da:

- Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
- Tutti i soci di società in nome collettivo;
- Tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di sapa;
- Tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.

Ogni persona sopra indicata potrà autocertificare tali requisiti utilizzando il modello "**Dichrequisitionorabilità**". Ciò comporta l'assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.

I requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 del Decreto sono, nell'ordine:

- Salvo che sia intervenuta la riabilitazione, assenza di sentenza penale definitiva di condanna o mancanza di pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;
- Salvo che sia intervenuta la riabilitazione, assenza di sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- Mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- Mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- Assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/01.

Perdita dei requisiti

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 57/2001 e dal D.I. 221/2003 saranno avviate le procedure d'ufficio di rito.

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Premesse

Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività (art. 8 del Decreto).

Le fasce previste dal D.I. 221/03 sono le seguenti:

- Fascia inferiore a € 2.500.000,00
- Fascia da €2.500.000,00 a € 10.000.000,00
- Fascia superiore a € 10.000.000,00

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno stato membro della UE.

Iscrizione nella fascia

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale ma dovranno presentare il modello "Fasciadiclassificazione" barrando la voce interessata.

Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume d'affari di tale periodo al netto dell'IVA, presentando il modello "Fasciadiclassificazione" corredato della documentazione prevista (*elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello unificato Dichelencoservizi*).

È facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di imposto annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

Variazione negativa

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle Imprese o all'Albo Artigiani la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello "D.I.A.FACCH221" corredato della documentazione prevista (*elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello unificato "Dichelencoservizi". Tale elenco non va presentato solo in caso di iscrizione nella prima fascia*).

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di 30 giorni dal suo verificarsi.

Avvertenza:

per i consorzi che svolgono l'attività di facchinaggio i criteri per la classificazione della fascia saranno gli stessi delle altre imprese.

Attività di facchinaggio

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE

I modelli relativi all'attività di facchinaggio sono considerati intercalari del modello di domanda e/o denuncia del Registro delle Imprese o dell'Albo delle Imprese Artigiane e in quanto tali non scontano l'imposta di bollo.

Il modello D.I.A. va allegato ai modelli di denuncia/ domanda del Registro Imprese e dell'Albo Imprese Artigiane. Se la denuncia / domanda viene trasmessa in modalità telematica / informatica il modello, sottoscritto dagli interessati con firma autografa o digitale, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati previsti.

Tutta la modulistica predisposta per l'attività di facchinaggio, di seguito indicata, è disponibile sul sito internet e presso gli sportelli della Camera di Commercio di Latina:

- **D.I.A.FACCH221:** modello di denuncia di inizio attività
- **Dichrequisitoon:** modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità
- **Dichelencoservizi:** modello di dichiarazione sostitutiva per l'elenco dei servizi eseguiti

N.B.: NEL CASO DI SOSTITUZIONE

- **amministratore unico (srl spa soc coop)**
- **socio accomandatario (SAS SAA)**
- **soci**
- **consiglieri**

Al modello R. I. " S2" dovrà essere allegata l'autocertificazione "Intercalareonorabilità" in quanto i soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti morali e di onorabilità che verranno accertati nel caso di nuove nomine. La data dell'autocertificazione deve coincidere con la data del verbale di assemblea..

IMPRESE NON ARTIGIANE

INIZIO ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO			
	individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.sociali
Moduli R.I./FEDRA			
- modulo BASE	II / I2 / UL	S5 / UL / SE	S5/ UL / SE
Modulistica "facchini"			
- D.I.A.	SI	SI	SI
- Dichrequisitono	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria
- Fasciadiclassificazione	SI	SI	SI
- Dich/el/fac	NO	NO	NO
Diritti e altre tasse			
- Maggiorazione Diritti (€)	9,00	15,00	15,00
- Imposta di bollo	SI	NO	NO
- TTCCGG	168,00	168,00	NO

VARIAZIONE FASCIA DI CLASSIFICAZIONE			
	individuali	Società ed Enti collettivi	Coop. sociali
Moduli R.I./FEDRA			
- modulo BASE	I2/UL	S5 / UL	S5/ UL
Modulistica "facchini"			
- Diafacch221	SI	SI	SI
- Modfasciaclassificazione	SI	SI	SI
Diritti e altre tasse			
- Maggiorazione Diritti (€)	9,00	15,00	15,00
- Imposta di bollo	SI	NO	NO
- TTCCGG	NO	NO	NO